REGOLAMENTO (CEE) N. 2333/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 2035/74 relativo alla vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2054/76 [4], sono state soppresse alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2035/74 della Commissione, del 31 luglio 1974, relativo alla vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale [5];

considerando che altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2035/74 devono essere adeguate alle modalità comuni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2035/74, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini del controllo della trasformazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché della fornitura alle istituzioni ed agli enti beneficiari e della presa in consegna da parti degli stessi, 100 chilogrammi di carne disossata corrispondono a 130 chilogrammi di carne con osso ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1976.

I prodotti ritirati dalle scorte d'intervento prima del 1° ottobre 1976 restano soggetti alle disposizioni applicabili prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.
(3) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.
(5) GU n. L 210 del 1°. 8. 1974, pag. 53.